

**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1976  
(V. Stampato n. 653)*

**presentato dal Ministro del Tesoro  
(STAMMATI)**

**di concerto col Ministro delle Finanze  
(PANDOLFI)**

**e col Ministro del Commercio Estero  
(OSSOLA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 novembre 1976*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
23 ottobre 1976, n. 711, concernente norme per l'istituzione  
di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui paga-  
menti verso l'estero

**DISEGNO DI LEGGE**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 23  
ottobre 1976, n. 711, concernente norme per  
l'istituzione di un diritto speciale sulle ces-

sioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 3 l'undicesimo alinea è sostituito dal seguente:*

« importazioni di reni artificiali e ricambi, di prodotti emoderivati nonchè di carrozine per il trasporto di spastici »;

*e al quattordicesimo alinea, dopo la parola: « Telespazio », sono aggiunte le seguenti: « , Società italiana radio marittima ».*

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

« Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, potranno essere apportate, prima del termine di scadenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, riduzioni nella misura percentuale del diritto speciale di cui al citato articolo 1, in relazione all'andamento della bilancia dei pagamenti e al corso della moneta nazionale sui mercati esteri ».

**DECRETO-LEGGE**

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 23 ottobre 1976, n. 711, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 23 ottobre 1976.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di istituire un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero;

DECRETA:

## Art. 1.

Fino alla data che verrà stabilita con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero e, comunque, non oltre il 18 febbraio 1977, sulle cessioni di valuta estera contro lire, a pronti o a termine, effettuate in favore dei residenti per il regolamento di operazioni autorizzate in via generale o particolare, è dovuto un diritto speciale nella misura del 7 per cento della moneta nazionale corrisposta come controvalore della valuta estera ceduta.

Il diritto speciale è dovuto anche sui pagamenti all'estero effettuati dalle banche agenti per conto di residenti mediante addebitamenti di conti valutari, nonché sui pagamenti eseguiti mediante accredito di lire in conti di pertinenza estera.

## Art. 2.

Il diritto di cui al precedente articolo è dovuto dalle banche agenti, con obbligo di rivalsa, da effettuarsi all'atto della esecuzione dell'operazione, nei confronti del cessionario della valuta estera ovvero dal residente per conto del quale è eseguito il pagamento verso l'estero.

Il diritto speciale deve essere corrisposto mediante versamento alla sezione provinciale di tesoreria dello Stato nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede o la dipendenza della banca agente che ha effettuato l'operazione, entro il giorno successivo a quello di esecuzione della operazione medesima.

Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità del versamento alla tesoreria dello Stato.

Le entrate derivanti dall'applicazione del diritto speciale affluiranno in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato.

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

Sono esclusi dal diritto speciale i pagamenti relativi alle seguenti operazioni:

- importazione di frumento (tariffa doganale n. 10.01);
- importazione di stampa estera quotidiana e periodica;
- corresponsione a non residenti di pensioni e risparmi nonché altre prestazioni derivanti da assicurazioni sociali e contributi alimentari dovuti per legge;
- trasferimenti di stipendi ad agenti italiani all'estero;
- assegnazioni ad espatriandi, nei limiti previsti di lire 5 milioni a persona, oltre l'assegnazione turistica;
- erogazioni, mediante accreditamenti in conti dell'estero, di crediti accordati in base alla legge 28 febbraio 1967, n. 131;
- rimesse di risparmi su redditi di lavoro (rimesse di immigrati, ivi comprese le rimesse di risparmi di lavoratori non residenti, in temporaneo soggiorno in Italia);
- accrediti in conti esteri di compagnie di navigazione marittima ed aerea di ricavi derivanti da noli, noleggi e biglietti di passaggio;
- indennizzi di compagnie di assicurazioni per responsabilità civile di residenti verso non residenti; trasferimenti all'estero a seguito di sentenze passate in giudicato;
- importazioni di reni artificiali e ricambi nonché di prodotti emoderivati;
- disinvestimenti esteri e redditi da investimenti esteri in Italia, nonché il riconoscimento della pertinenza estera di beni e valori posseduti in Italia;
- contributi ad organismi internazionali cui partecipa l'Italia;
- pagamenti all'estero disposti dall'Italcable, Telespazio e Telemar in relazione alla loro attività;
- trasferimenti di diritti consolari;
- estinzione di finanziamenti di valuta alla scadenza convenuta se facoltativi, al verificarsi dell'evento previsto, se obbligatori;
- trasferimenti effettuati tramite l'Ufficio italiano dei cambi;
- pagamenti effettuati per disposizione del Commissario straordinario per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia;
- pagamenti effettuati con disponibilità esistenti nei conti valutari alla data del 22 ottobre 1976;
- pagamenti effettuati con disponibilità in valuta derivanti da acquisti a termine effettuati sino al 22 ottobre 1976;
- accrediti in lire di conto estero necessari per il trasferimento a favore di residenti della titolarità di beni e attività in Italia, in applicazione della legge 8 ottobre 1976, n. 689;
- trasferimenti per investimenti all'estero di imprese italiane;
- trasferimenti in valuta o in lire di conto estero effettuati in base ad apposita autorizzazione, a titolo di cura, studio, affari e sostentamento;
- utilizzi su disponibilità in conti « autorizzati », « speciali » e « di attesa ed altri »;

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

*Identico:*

*identico;*  
*identico;*  
*identico;*

*identico;*  
*identico;*

*identico;*

*identico;*

*identico;*

*identico;*

importazioni di reni artificiali e ricambi, di prodotti emoderivati  
nonchè di carrozzine per il trasporto di spastici;  
*identico;*

*identico;*  
pagamenti all'estero disposti dall'Italcable, Telespazio, Società  
italiana radio marittima e Telemar in relazione alla loro attività;

*identico;*  
*identico;*

*identico;*  
*identico;*

*identico;*

*identico;*

*identico;*

*identico;*  
*identico;*

*identico;*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

accreditamenti in lire o in valuta a favore dell'estero da utilizzare dalla controparte estera per il regolamento di esportazioni di merci e servizi effettuate da imprese italiane;

pagamenti per acquisti di titoli che saranno emessi dalla BEI e dalla CECA ed ammessi al collocamento in Italia;

acquisti di valuta per viaggi all'estero fino al controvalore di lire centomila;

pagamenti per acquisti all'estero di provviste e dotazioni di bordo, destinate a navi o aeromobili nazionali.

#### Art. 4.

Nel periodo di venti giorni lavorativi, e cioè con esclusione dei giorni di sabato e di domenica, anteriore al termine di scadenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, saranno apportate riduzioni nella misura percentuale del diritto speciale di cui al citato articolo 1, in relazione all'andamento della bilancia dei pagamenti e al corso della moneta nazionale sui mercati esteri.

#### Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1976.

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — PANDOLFI — OSSOLA

Vito, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

*identico;*

*identico;*

*identico;*

*identico.*

Art. 4.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, potranno essere apportate, prima del termine di scadenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, riduzioni nella misura percentuale del diritto speciale di cui al citato articolo 1, in relazione all'andamento della bilancia dei pagamenti e al corso della moneta nazionale sui mercati esteri.

Art. 5.

*Identico.*